

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere-
- Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO -Rel. Consigliere-
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -
- Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11807-2023 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato
[redacted]

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2165/2022 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositata il 16/11/2022 R.G.N. 2260/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA
SARRACINO.

Oggetto

Disabili	-
Accertamento del presupposto sanitario per iscrizione al collocamento - Domanda amministrativa ai centri per l'impiego	-
Necessità Esclusione.	-

R.G.N.11807/2023

Cron.
Rep.
Ud 24/06/2026
CC

- E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI:
[redacted]
[redacted]

2026
3034



1. Il Tribunale di Messina, in sede di opposizione, dichiarava improponibile il ricorso proposto, ex art. 445-*bis* c.p.c., da [REDACTED] — [REDACTED] volto all'accertamento del requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste di collocamento disabili ex art. 8 della l. n. 68 del 1999.
2. [REDACTED] propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo, depositando altresì memoria in vista dell'adunanza camerale.
3. Resta intimato l'INPS.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 68 del 1999. La parte privata lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato essere il ricorso ex art. 445-*bis* c.p.c. improponibile in difetto di specifica domanda amministrativa di iscrizione al collocamento mirato, così motivando: *<<nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti, l'accertamento compiuto in via amministrativa ha riguardato l'invalidità civile, non risultando presentata da parte della [REDACTED] la domanda specifica relativa al collocamento mirato ex l. n. 68/1999. La domanda relativa alla verifica del requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste di collocamento per disabili va dunque dichiarata improponibile, per carenza della relativa domanda amministrativa>> (cfr. sentenza pag. 5).*

[REDACTED] insiste, di contro, che l'accertamento delle condizioni nosologiche e, nello specifico della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%, è prodromico al successivo procedimento volto – attraverso la presentazione



di apposita domanda – all’iscrizione alle liste di collocamento per i disabili.

2. Premette il Collegio, richiamandosi ai consolidati principi già espressi sul punto da questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 27010/2018, Cass. n. 9755/2019, Cass. n. 28659/2025, Cass. n. 502/2025) che il giudizio di ATPO è volto al solo accertamento del presupposto sanitario.

A tanto va aggiunto, come pure ribadito in numerosi arresti, del pari pienamente condivisi, che nel giudizio ex art. 445-*bis* c.p.c. l’INPS è l’unico legittimato passivo anche per quei presupposti sanitari volti all’ottenimento di prestazioni non di competenza di detto ente previdenziale, come il ticket sanitario, il pagamento della contribuzione figurativa ex art. 80 l. n. 388/2000, la pensione di vecchiaia o l’accertamento del requisito sanitario finalizzato all’iscrizione nelle liste di collocamento (cfr. Cass. n. 26317/2022, Cass. n. 34183/2022, Cass. n. 20862/2022, Cass. n. 7155/2023, Cass. n. 4833/2023, Cass. n. 20415/2024 e la recente Cass. n. 17834/2026 proprio quanto all’iscrizione nelle liste di collocamento).

3. A tali rilievi il Collegio aggiunge che dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 della l. n. 68 del 1999, emerge che la domanda di iscrizione nelle liste collocamento dei disabili richiede il già avvenuto accertamento della riduzione della capacità lavorativa ad opera delle commissioni a tal uopo preposte, tanto desumendosi dalla lettera del citato art. 1.

Insomma, vi è un primo procedimento, retto da una autonoma domanda amministrativa che, nell’ambiente normativo *ratione temporis* vigente, va proposta all’INPS ed è volta alla verifica della ricorrenza del solo presupposto sanitario utile per l’iscrizione alla lista di collocamento disabili ovvero la



condizione di disabilità con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%.

Ed un secondo *step* procedurale che, in conseguenza dell'accertato riconoscimento di detto presupposto (riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%), consente all'invalido di proporre domanda amministrativa alla P.A. preposta per l'iscrizione alla lista per il collocamento.

4. Conclusivamente, afferma il Collegio che: ai fini dell'accertamento del solo presupposto sanitario per l'iscrizione nelle liste per il collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68 del 1999, non occorre la previa richiesta di iscrizione a dette liste (*rectius* la domanda amministrativa rivolta alla P.A. *ratione temporis* preposta: prima gli uffici di collocamento, oggi i centri per l'impiego) che, conseguentemente, non costituisce condizione di proponibilità dell'azione ex art. 445-*bis* c.p.c., sufficiente per l'introduzione di detto giudizio la domanda amministrativa rivolta all'INPS (unico legittimato passivo del processo) di accertamento del requisito sanitario: nella specie, la riduzione della capacità lavorativa in misura maggiore del 45%.

5. Non essendosi la sentenza impugnata conformata al principio innanzi enunziato, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, la sentenza va cassata e rinviata al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame.

6. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità della parte ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame.



In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità della parte ricorrente.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2026.

LA PRESIDENTE

Lucia Esposito



Oscuramento disposto

Numero registro generale 11807/2023

Numero sezionale 3034/2026

Numero di raccolta generale 24877/2026

Data pubblicazione 31/08/2026

